

Sentenza n. 121 del 5 aprile 2007

Materia: bilanci delle aziende sanitarie

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: dedotti dalle ricorrenti l'articolo 117 Cost., commi terzo quarto e sesto

Ricorrenti: Regioni Toscana, Piemonte e Liguria

Oggetto: legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006) articolo 1 comma 291

Esito: non fondatezza della questioni di legittimità sollevate sulla norma impugnata

Estensore nota: Ilaria Cirelli

La disposizione di cui all'articolo 1 comma 291 della finanziaria statale 2006, che viene impugnata con distinti ricorsi dalla Toscana, Piemonte e Liguria, prevede che i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero, degli istituti zooprofilattici e delle aziende ospedaliere universitarie, siano definiti con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni.

Tutte le regioni ricorrenti censurano tale norma in riferimento all'articolo 117 terzo comma della Costituzione, affermando che la materia trattata attiene, secondo diverse prospettive, all'organizzazione del sistema sanitario, alla ricerca scientifica e tecnologica, all'armonizzazione dei bilanci pubblici ed al coordinamento della finanza pubblica: tutte materie concorrenti, rispetto a cui la normativa di dettaglio è attribuita alla competenza regionale. Lo Stato, per le ricorrenti, avrebbe dovuto limitarsi a imporre l'obbligo di certificazione dei bilanci lasciando la disciplina delle relative modalità attuative, appunto, alle regioni.

La regione Liguria denuncia anche la violazione dell'articolo 117 quarto comma e delle proprie competenze esclusive in materia di agricoltura e zootecnia.

Infine la Toscana e Liguria lamentano la violazione, da parte della norma statale impugnata, anche del comma 6 dell'articolo 117 Cost. in quanto

verrebbe demandato ad un atto di natura regolamentare la disciplina normativa di una materia non di esclusiva competenza dello Stato.

Il Presidente del Consiglio dei ministri si costituisce sostenendo l'infondatezza delle censure.

La difesa erariale eccepisce, infatti, che la materia di cui alla norma impugnata attiene al coordinamento informativo statistico ed informatico di cui all'articolo 117 secondo comma lettera r) della Costituzione. La ivi prevista attività di certificazione dei bilanci è necessaria al fine di disporre di dati omogenei in campo nazionale e comunitario in un settore di grande incidenza economica quale la spesa sanitaria.

La Corte Costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità sollevate, affermando che la disciplina dell'articolo 1 comma 291 della finanziaria statale per il 2006 integra un intervento normativo ascrivibile alla materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica. In tale ambito spetta indiscutibilmente allo Stato la previsione dei principi fondamentali della materia come il potere di imporre, agli enti in questione, la certificazione dei bilanci. Sennonché, afferma ancora la Corte richiamando la propria giurisprudenza in materia, il coordinamento finanziario può richiedere, per sua stessa natura, anche l'esercizio di poteri di natura amministrativa, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo. In tal senso non può ritenersi preclusa alla legge statale la facoltà di prevedere e disciplinare tali poteri, giustificata dal carattere finalistico dell'azione di coordinamento.

Infine il potere attribuito dall'articolo 1 comma 291 più volte citato, risulta, d'altra canto, subordinato all'intesa in sede di Conferenza unificata sullo schema di decreto.